SCHEMA DI CONVEZIONE CONCESSIONE STAND/POSTEGGIO

COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO	
Provincia di Salerno	
OGGETTO:Contratto di concessione di un stand/posteggio di vendita nel	
Mercato Ortofrutticolo del Comune di S. Egidio del Monte Albino.	
Ditta:	
L'anno, il giorno del mese di, nell'ufficio di	
Segreteria del Comune di S. Egidio del Monte Albino, si sono costituiti i	
sigg.ri:	
1)-Dr, nata a, il/, in	
qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, di questo Comune, nel cui	
nome ed interesse agisce, (Cod. Fisc. 00191250653), domiciliata per la carica	
presso la Casa Comunale, denominata "Concedente";	
2)-La ditta iscritta al Registro delle Imprese della	
Camera di Commercio di al n.º dal/	
partita IVA, in persona del legale rappresentante p.t.	
, nato a () il/,	
residente in () alla Via	
c.f denominato "Concessionario",	
Le parti, come sopra costituite, premesso che:	
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 15/10/2008, questo ente,	
nella qualità di proprietario di struttura adibita a mercato ortofrutticolo, di	
seguito denominato "mercato", con indicazione accanto a ciascuna di esse del	
numero dello stand assegnato, approvava il presente schema di contratto di	
concessione di posteggio di vendita, nonché delle celle frigorifere e degli spazi	
1	

aggiuntivi, autorizzando il competente responsabile alla relativa sottoscrizione,	
previa acquisizione della documentazione necessaria per l'accertamento del	
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.	
 L'ufficio comunale preposto ha redatto idonea planimetria recante l'esatta	
individuazione degli spazi e delle aree assegnate al suddetto "concessionario"	
 idoneamente evidenziate.	
 Tutto ciò compreso, convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 – Il Concedente mette a disposizione del Concessionario il posteggio	
 per l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli nell'ambito del	
 "Mercato", contrassegnato con il n Il Concessionario accetta la	
 concessione in uso dei suddetti spazi nello stato di fatto in cui al momento si	
trovano.	
 ART. 2 – Il Concedente vigilerà affinché vengano espletati nella maniera più	
 idonea tutti i servizi che il concessionario affiderà a terzi.	
 ART. 3 – Il Concessionario dichiara espressamente di essere edotto che, in	
 base alle norme di legge sui mercati all'ingrosso, è tenuto a rispettare il	
 regolamento del mercato, che dichiara di accettare integralmente, nonché di	
 accettare fin da ora ogni modifica e/o integrazione che l'Amministrazione	
 Comunale intenderà apportarvi.	
 ART. 4 – L'accesso al mercato da parte del Concessionario, e dei propri	
 dipendenti e collaboratori autorizzati, è consentito nel rispetto delle modalità	
 per il controllo degli accessi adottate dal Concedente.	
ART. 5 – Il Concessionario si impegna a versare al Concedente, mediante il	
 pagamento di n. 4 rate trimestrali di uguale importo, il complessivo ammontare	
 annuo di € oltre iva 22% per un totale di € così	
2	

suddiviso:	
- Canone stand € iva inclusa;	
Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario	
permanente, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza della rata, sul	
conto corrente di Tesoreria comunale intestato al Comune di Sant'Egidio del	
Monte Albino. Le somme dovute per ritardo pagamento saranno gravate di	
interessi di mora pari al prime-rate ABI rilevabile dal quotidiano "Il Sole 24	
ore". Il Concedente aggiornerà le somme annuali dovute secondo l'indice di	
aumento dei consumi indicati dall'ISTAT.	
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente	
Convenzione, nonché di quelle derivanti dall'attività di venditore, il	
 Concessionario, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, rilascia	
all'Ente Concessionario (Comune di S.Egidio M.Albino) una fideiussione	
bancaria ovvero fidejussione assicurativa con primaria compagnia, escutibile a	
prima richiesta per l'importo di Euro 1.178,60 (millecentosettantotto/60),	
corrispondente a sei (6) mesi di canone, che verrà restituito alla scadenza della	
concessione, previa la verifica dello stand e della situazione contabile. Tale	
 cauzione dovrà essere pienamente reintegrata dal Concessionario, pena la	
revoca della concessione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di escussione	
anche parziale dell'Ente Concedente. La fidejussione dovrà essere operante	
 fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni dal verbale di riconsegna al	
Concedente dello Stand, successivamente alla scadenza della concessione	
 ovvero alla revoca della stessa. Il deposito Cauzionale può avvenire, con	
versamento alla tesoreria comunale delle somme, o attraverso l'missione di	
polizza assicurativa o bancaria, a favore dell'ente concedente (Comune di	
3	

S.Egidio Monte Albino) La garanzia dovrà prevedere espressamente le	
seguenti condizioni: a) l'impegno da parte dell'istituto di credito o di primaria	
 compagnia a pagare al Comune di S.Egidio Monte Albino (Beneficiario) a	
 prima richiesta, ed entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta stessa,	
 nei limiti del massimale globale, l'importo che il Beneficiario indicherà come	
 dovuto dal Concessionario (Garantito), ogni eccezione rimossa e nonostante	
 sue eventuali opposizioni e/o controversie pendenti in merito alla sussistenza	
 e/o esigibilità del credito vantato dal Beneficiario per il titolo di cui sopra; b)	
 la garanzia viene prestata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva	
 escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile; c) la	
 garanzia viene prestata con l'espressa rinuncia alla decorrenza dei termini	
 entro i quali proporre istanza contro il debitore di cui all'art.1957 del Codice	
 Civile; 19 Allegato A d) la garanzia viene prestata con l'espressa rinuncia alle	
 eccezioni di cui all'art.1945 del Codice Civile. In caso di fidejussione	
 assicurativa questa dovrà essere completa di autentica notarile che attesti i	
 poteri di firma conferiti all'assicuratore ad emettere le polizze.	
 ART. 6 – Al Concessionario è fatto assoluto divieto:	
 -di cedere o trasferire a qualsiasi titolo, anche parzialmente, la gestione e l'uso	
 del stand/posteggio n pena la risoluzione immediata del contratto: Tale	
 divieto si applica anche allo scambio non autorizzato di posteggio con altro	
 Concessionario;	
 -di effettuare qualsiasi trasformazione o manomissione dello spazio e delle	
 attrezzature senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente. La	
violazione di tale obbligo comporta il risarcimento per danni diretti o indiretti	
causati.	
4	

ART. 7 – Al Concessionario è fatto obbligo:	
-di sviluppare nel mercato, annualmente, un volume d'affari minimo, pari a €	
750,000, tranne i casi di comprovate difficoltà valutati dal Concedente,	
producendo, annualmente, entro un mese dalla scadenza dell'adempimento	
fiscale, copia della dichiarazione IVA, con decorrenza dall'anno 2018.	
-di assicurare a propria cura e spese la pulizia, la manutenzione ordinaria e le	
riparazioni all'interno dello spazio assegnato e di quello aggiuntivo . Di	
effettuare la pulizia degli spazi comuni (quali piazzale, viabilità interna, ecc.),	
nonché il trasporto, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti,	
avvalendosi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Comunale	
n.152/2008, del Consorzio Ortofrutticolo costituito tra gli operatori,	
conferendogli tutte le relative funzioni in qualità di mandatari.	
Il Concessionario è ritenuto responsabile di rotture, guasti, disfunzioni di sorta	
che derivino dall'uso non diligente degli impianti nello spazio assegnato in	
concessione e rimborserà al Concedente il costo di tutti gli interventi	
manutentivi riconducibili alla responsabilità dello stesso Concessionario.	
Ogni qualvolta una parte richieda di constatare in contraddittorio una	
situazione o un fatto verificatosi, l'altra parte sarà tenuta ad aderire e a	
sottoscrivere il relativo verbale di constatazione;	
- di informare con la massima tempestività il Concedente di ogni guasto o	
anomalia di funzionamento degli impianti e delle attrezzature del mercato. Il	
Concessionario sarà ritenuto responsabile per i maggiori danni derivanti dalla	
mancata segnalazione degli eventi suddetti;	
- di attenersi alle indicazioni fornite dalla direzione del mercato per l'uso degli	
impianti e dotazione tecniche in genere. Il Concessionario risarcirà i danni	
5	

derivanti dall'eventuale inosservanza delle indicazioni di cui al presente	
comma;	
- di impiegare personale con rapporto di lavoro subordinato o autonomo	
pienamente in regola con le vigenti disposizioni di legge, compresa quelle in	
 materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;	
 - di porre in essere tutte le misure previste per legge in materia di sicurezza sui	
 luoghi di lavoro, per sé stesso e per i propri dipendenti collaboratori;	
 - di osservare e fare osservare dai propri dipendenti e collaboratori le	
 disposizioni impartite dal personale del Concedente incaricato delle	
 supervisione e controllo sul funzionamento del mercato;	
 - di osservare le disposizioni in materia igienico-sanitarie e antinfortunistica,	
 che le norme pongono o porranno a carico del Concessionario ai fini	
 dell'esercizio dell'attività nelle aree di che trattasi;	
 - di comunicare al Concedente qualsiasi modificazione della natura giuridica	
 e/o della ragione sociale e dell'assetto societario della propria ditta, fornendone	
 adeguata documentazione;	
 - di comunicare al Concedente l'elenco e le generalità delle persone (soci,	
 collaboratori, dipendenti) che operano all'interno del posteggio,	
 contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, nonché di segnalare	
 ogni variazione entro dieci giorni;	
 - di richiedere a sua cura e spese le autorizzazioni che fanno carico al	
 Concessionario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'esercizio	
nel locale di cui al presente atto dell'attività. Il Concessionario si impegna a	
pagare tutte le imposte o tasse di natura comunale, provinciale, regionale o	
nazionali gravanti sulla sua attività o di rimborsare il Concedente, qualora	
6	

questi fosse gravato per costi non di sua competenza;	
 - di stipulare, con primaria compagnia, polizza di assicurazione con massimale	
di almeno € 1.500.000,00, avente durata pari alla concessione, contro tutti i	
 danni terzi, senza che per questo siano in ogni modo limitate le sue	
 responsabilità derivanti dal presente atto:	
Il Concessionario garantirà, inoltre il Concedente contro ogni e qualsiasi	
pretesa di terzi derivanti da sua inadempienza, anche parziale, delle norme di	
 concessione.	
 ART. 8 – Fanno carico al Concedente le spese di manutenzione ordinaria	
 all'esterno dello spazio assegnato e le spese di manutenzione straordinaria	
dello spazio concesso in uso:	
ART. 9 – L'eventuale ritardo nel pagamento dei corrispettivi, la mancata	
osservanza dei regolamenti di mercato e dei relativi divieti, obblighi e	
 prescrizioni, tra cui l'inattività completa del posteggio per 30 (trenta) giorni	
consecutivi o per 60 (sessanta) giorni complessivi in un anno, fatta eccezione	
per situazioni eccezionali, debitamente documentate e dietro preventiva	
autorizzazione del Concedente, nonché il mancato rispetto delle disposizioni	
impartite dal Concedente con nota notificata dal messo comunale, ai fini della	
salvaguardia della sicurezza degli impianti e dell'igiene degli ambienti del	
Mercato, costituiscono gravi inadempienze e consentiranno al Concedente di	
considerare risolto il contratto per inadempimento del Concessionario, previa	
contestazione al medesimo degli addebiti e salva ogni altra azione, civile e	
penale.	
La presente concessione si risolverà di diritto nei casi di:	
 - fallimento dichiarato del Concessionario e/o altra procedura concorsuale;	
7	
penale. La presente concessione si risolverà di diritto nei casi di: - fallimento dichiarato del Concessionario e/o altra procedura concorsuale;	

- perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;	
- provvedimenti definiti che applichino una misura di prevenzione o che	
dispongano divieti o decadenze ai sensi della L. n. 575/65 e successive	
 modificazione e integrazioni;	
- mancata realizzazione del volume minimo d'affari previsto, previa	
 valutazione del caso da parte del Concedente in ordine alla comprovata	
 difficoltà aziendale, anche di natura temporanea.	
Per effetto della risoluzione del contratto, il Concedente provvederà	
 immediatamente alla chiusura dello spazio assegnato, all'allontanamento del	
 Concessionario dal mercato, al ritiro dei documenti di accesso e al	
 trasferimento della merce e delle attrezzature di proprietà del Concessionario,	
 con onere a carico del medesimo, qualora questi non vi provvederà nei termini	
 indicati.	
 ART. 10 – La presente concessione avrà la durata di anni 5 (cinque), con	
 scadenza al/ e, in assenza di disdetta da inviarsi almeno tre mesi	
 prima della naturale scadenza, con lettera raccomandata con avviso di	
 ricevimento, si intenderà prorogata di un uguale periodo di tempo, sempre che	
 permangano i presupposti di legge. La concessione si intenderà revocata, con	
 effetto immediato, in tutti i casi contemplati dall'art. 29 del vigente	
 regolamento comunale del mercato.	
 ART. 11 – Alla cessazione della concessione, a qualsiasi titolo dovuta, il	
 Concessionario dovrà riconsegnare il locale e gli impianti annessi, nello stato	
 di fatto e nella consistenza in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale	
deterioramento d'uso. I lavori eventualmente effettuati sulle strutture e/o	
 impianti dovranno essere riportati allo stato originario, salvo il diritto del	
8	

 Concedente di mantenere i lavori e le opere, con espressa rinuncia da parte del	
Concessionario a ogni indennizzo ai sensi degli artt. 1592 e 1593 C.C. Nel caso	
 in cui il Concessionario non provvederà al ripristino, vi attenderà il Concedente	
con addebito delle relative spese al Concessionario.	
ART. 12 – Per ogni controversia è competente il Foro di Nocera Inferiore.	
 ART. 13 Per quanto non previsto nel presente contratto, sono applicabili le	
vigenti norme di legge e regolamentari per la disciplina dell'attività di vendita	
all'ingrosso nei mercati.	
 Il Concedente Il Concessionario	
 Comune di Sant'Egidio del Monte Albino	
 Il Responsabile dell'Area AA.GG. Il legale rappresentante	
 p.t.	
9	